



17853-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO	- Presidente -	Sent. n. sez. 186/2021
LUIGI AGOSTINACCHIO		CC - 28/01/2021
MARIA DANIELA BORSELLINO		R.G.N. 30260/2020
ANTONIO SARACO	- Relatore -	
MARCO MARIA MONACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

LEASING FACTORING

avverso il decreto del 03/07/2020 del TRIBUNALE di LATINA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
lette/sentite le conclusioni del PG

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il (omissis) Leasing & Factoring ricorre avverso il decreto in data 3/7/2020 del Tribunale di Latina che ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 59, comma 9, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso il decreto in data 4/6/2019 con il quale il giudice delegato aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo, escludendo il suo credito.

Deduce:

1.1. Omessa motivazione con riguardo ai motivi di opposizione.

A tal riguardo si osserva preliminarmente come il tribunale si sia pronunciato soltanto su un contratto di leasing, mentre la domanda di ammissione al passivo era stata avanzata in relazione a due contratti, così che il provvedimento impugnato ha omesso di motivare con riguardo alla copiosa

documentazione prodotta per dimostrare l'effettiva esistenza dei beni concessi in locazione.

Si deduce, altresì, l'omessa motivazione con riguardo al presupposto della natura funzionale del credito rispetto all'attività illecita del prevenuto, ossia al presupposto indefettibilmente necessario e in assenza del quale non è richiesto al creditore la prova della buona fede.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, in ragione della mancata indicazione della strumentalità del finanziamento all'attività illecita e della omissione degli elementi dai quali desumere che la Banca non ignorasse, senza colpa la finalizzazione del finanziamento concesso alla attività illecita o a quella che costituisce il frutto o il reimpiego di detta attività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va premesso che l'art. 52, comma 1, lett. b), decreto legislativo 159/2011 pretende anzitutto la dimostrazione della finalizzazione del credito all'esercizio dell'attività illecita che ha determinato la pronuncia della misura di sicurezza patrimoniale della confisca o, comunque, alle condotte immediatamente derivate da quest'ultima in termini di "frutto o reimpiego". Soltanto nel caso in cui sia stata fornita la dimostrazione di tale preliminare nesso funzionale, sarà onere del creditore provare la sua buona fede e cioè la sua incolpevole ignoranza circa l'esistenza del nesso strumentale in questione.

La necessità della prova liberatoria a carico del creditore è -dunque- solo eventuale, in quanto dovuta soltanto quando sia stato previamente provato il nesso di strumentalità di che trattasi, mentre non è necessaria quando questa preliminare dimostrazione manchi.

La verifica del credito ai fini dell'ammissione allo stato passivo, dunque, prevede due distinti requisiti, il primo dei quali -quello della strumentalità- risulta propedeutico alla verifica della sussistenza della buona fede.

Soltanto quando sia stata dimostrata l'effettività e l'esistenza del nesso funzionale sarà possibile accedere al secondo momento del giudizio, nel cui ambito viene richiesta la prova della buona fede dell'Istituto di credito.

Mette conto rilevare che la necessità di rigorosa dimostrazione della esistenza del nesso funzionale nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del debitore e, solo in subordine, di accertamento della c.d. buona fede del creditore è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente ribadito i principi suddetti, anche in riferimento a soggetti privi di redditi leciti accertati (così, Cass. Sez. 6 del 02/03/2017 n. 25505, Rv.

270028, Cass. Sez. 6 del 16/6/2015 n. 32524, Rv 264373 e ancora Cass. Sez. 6 del 16/6/2015 n. 32524, Rv 264374).

1.2. Il ricorrente ha fondatamente eccepito come il tribunale sia del tutto silente quanto alla dimostrazione di tale nesso di strumentalità.

Il provvedimento impugnato -in effetti- non si è soffermato sull'eventuale esistenza di un nesso funzionale tra il contratto di leasing finanziario e l'attività illecita.

Si deve, infatti, rilevare il provvedimento impugnato si soffermi sul requisito della buona fede, senza previamente verificare l'esistenza di un rapporto di strumentalità tra il contratto di locazione finanziaria e l'attività illecita sulla base della quale è stata riconosciuta la pericolosità sociale del proposto e in forza della quale è stato pronunciato il conseguente provvedimento di confisca di prevenzione.

Da ciò discende il vizio di violazione di legge, sia in ragione dell'omessa motivazione sul punto, sia (conseguentemente) in ragione dell'esclusione del credito dallo stato passivo senza la necessaria previa verifica dell'esistenza del rapporto di strumentalità, in considerazione della sua propedeuticità rispetto alla verifica dell'ulteriore (e subvalente) presupposto dell'affidamento colpevole.

4. Il decreto impugnato va -dunque- annullato con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale che accerterà, sulla base delle considerazioni sopra svolte, in primo luogo l'esistenza effettiva del nesso di strumentalità sopra descritto e, subordinatamente, se tale nesso, una volta provato oggettivamente, potesse o meno essere ignorato in buona fede dall'odierna ricorrente.


P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina.

Così deciso il 28/1/2021


Il Consigliere estensore

Antonio Saraco



Il Presidente

Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 7 MAG. 2021



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

